

509. Regio decreto legge 23 ottobre 1927 n. 2057. Proroga del termine per la presentazione delle domande di riacquisto dei termini dei diritti di autore.

Questo decreto legge è stato pubblicato in Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, Provveditorato Generale dello Stato - Libreria, Roma, 1927, n. 2057, ed in GU 18 novembre 1927 n. 267. È entrato in vigore il 3 dicembre 1927, ed è stato convertito dalla legge 23 febbraio 1928 n. 442.

Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia
Visto il regio decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950, recante disposizioni sul diritto di autore;

Visto il relativo regolamento 15 luglio 1926, n. 1369;

Visto il regio decreto legge 1927, n. 61, recante modifiche al regio decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Abbiamo decretato e decretiamo:

1. Il termine stabilito dall'art. 70 del regio decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950, per la presentazione delle domande di riacquisto dei diritti di autore, è prorogato al 31 agosto 1928.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Nostro Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.